



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

Provincia di PARMA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 54**  
**DEL 27/05/2015**

**Oggetto:** APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAVERSETOLO E LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI PARMA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA CANI PRESSO IL RIFUGIO MARIA CORTESE DI ALBERI DI VIGATTO (PR)

L'anno duemilaquindici addì **ventisette** del mese di maggio nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

n.	Nome	Funzione	Presenti
1	MARI GINETTO	SINDACO	Assente
2	GHIRARDINI GABRIELLA	VICE SINDACO E ASSESSORE	Presente
3	BRUGNOLI NICOLA	ASSESSORE	Assente
4	D'AMELIO PAOLA	ASSESSORE	Presente
5	MONICA LAURA	ASSESSORE	Presente

3

Assiste Il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Amorini.

La Sig.ra Ghirardini Gabriella nella sua qualità di VICE SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAVERSETOLO E LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI PARMA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA CANI PRESSO IL RIFUGIO MARIA CORTESE DI ALBERI DI VIGATTO (PR)**

**LA GIUNTA COMUNALE**

ESAMINATA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 c.1 e l'art. 147-bis, comma 1, del DL.vo n.267/2000;

PREMESSO che con atto di Consiglio Comunale n. 7 del 03/02/2009 veniva approvata la bozza di convenzione e, quindi, affidato alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, il servizio di ricovero e custodia cani dal 01/03/2009 al 28/02/2011 e che con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 22/02/2011 è stata approvata la predetta convenzione con scadenza al 28/02/2013;

RICHIAMATA altresì la convenzione tra il Comune di Traversetolo e la Lega Nazionale per la Difesa del Cane rep n. 3831/2013 approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 26/02/2013 con scadenza al 28/02/2015 e successiva proroga approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 04/03/2015 con scadenza al 31/05/2015;

CONSIDERATO che la Legge 281/1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

PREMESSO che la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale n. 27/2000, agli artt. 2 e 16, obbliga i Comuni all'istituzione di servizi di controllo della popolazione canina, nonché, in forma singola o associata, ad assicurarne il ricovero e la custodia in apposite strutture;

DATO ATTO che la Lega Nazionale per la Difesa del Cane è un'associazione giuridicamente riconosciuta senza finalità di lucro e articolata in Sezioni per svolgere attività in tutta Italia che ha lo scopo di educare, formare, sensibilizzare un interesse crescente verso la zoofilia operando su due binari paralleli: da un lato la gestione quotidiana di canili-rifugio e la tutela del benessere animale, dall'altro l'organizzazione di campagne di comunicazione, sensibilizzazione, informazione;

CONSIDERATA l'importanza del servizio reso fino ad oggi dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane a favore dei Comuni convenzionati, ai fini della riduzione del randagismo canino e completato lo studio di valutazione effettuato dall'Ufficio Sanità in merito alle diverse opportunità di gestione del servizio;

DATO ATTO della qualità del servizio svolto per il Comune di Traversetolo, dimostrata dalla disponibilità ad accogliere prontamente nella struttura i cani rinvenuti vaganti sul territorio e dalle numerose adozioni effettuate (attualmente sono presenti al Rifugio "La Martinella" n. 18 cani);

VISTA la nota agli atti di questo comune al n. 3140 di prot. del 23/02/2015 con la quale la Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Parma, confermando la Sua disponibilità alla custodia dei cani randagi del comune, propone una nuova convenzione che prevede un contributo annuo pari ad € 7.500,00 e la durata di anni due;

VISTA la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione e ritenuta meritevole di approvazione;

RITENUTO quindi di approvare la nuova convenzione con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane per una durata di un anno e precisamente dal 01/06/2015 al 31/05/2017, che comporta una spesa annuale pari a € 7500,00;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge dai n. 3 presenti e votanti;

**D E L I B E R A**

1. di approvare la bozza di convenzione con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente e, quindi, di affidare alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Parma, il servizio di ricovero e custodia cani;

2. di determinare la durata della suddetta convenzione in anni due, a partire dal 01/06/2015 al 31/05/2017;

3. di dare atto che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio verranno adottati gli impegni di spesa per gli Esercizi 2015-2016 e 2017;

4. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art.49 c.1 e l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 i seguenti pareri:

- Del Responsabile del Servizio Maria Rosa Ramazzotti in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
- Del Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Pavarani Franca: favorevole;

6. di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. 33/2013 e in particolare all'Articolo 26, disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati in formato tabellare:

Nome dell'Impresa o altro soggetto beneficiario e dati fiscali	Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Sezione di Parma – C.F. 92140340347
Importo del vantaggio economico	Euro 7.500,00 all'anno per anni due
Norma o titolo a base dell'attribuzione	Legge 281/1991 e Legge Regionale n. 27/2000
Ufficio e responsabile del relativo procedimento amministrativo	Ufficio Sanità / Ramazzotti Maria Rosa
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Convenzione
Link al progetto selezionato o al curriculum del soggetto incaricato	/

SUCCESSIVAMENTE , ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art.134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese dai n. 3 presenti e votanti, la GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in premessa.

**(Allegato 1)**

## **CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAVERSETOLO E LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE**

Addi \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ nell'ufficio di Segreteria del Municipio, con la presente scrittura privata tra il Responsabile di Servizio del Comune di Traversetolo Maria Rosa Ramazzotti, agente in nome e per conto del Comune stesso, a ciò autorizzata con delibera della Giunta Comunale n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, atto conosciuto dalle parti e la Lega Naz. per la Difesa del Cane - Sezione di Parma, nella persona del Presidente Lorena Longo nata a Venezia, residente in Venezia Lido (VE), legale rappresentante della Lega Nazionale per la difesa del cane, con sede in Parma, strada Martinella 66/A.

### Premesso:

- che la legge 281 del 1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

- che la Regione Emilia Romagna con la L.R.07/04/00 n°27, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato e le istituzioni al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente. In particolare, agli art. 2 e 16, questa legge obbliga i Comuni all'istituzione di servizi di controllo della popolazione canina nonché, in forma singola e associata, ad assicurarne il ricovero e la custodia in apposite strutture;

### Tenuto conto che:

-per assicurare lo svolgimento delle funzioni nel rispetto della vigente normativa, il Comune ha individuato la Lega nazionale per la difesa del cane (L.N.D.C.), sezione di Parma, con la quale negli anni passati si è già collaborato mediante convenzione.

Si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1- Oggetto**

La convenzione ha per oggetto le attività di ricovero, custodia cura e sostentamento dei cani nella struttura di ricovero della LNDC, denominata "Maria Cortese", strada Martinella 66/A, Alberi di Vigatto (PR).

### **ART. 2- Finalità**

Le attività oggetto della convenzione sono svolte per il controllo e la tutela della popolazione canina al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo/animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente secondo le competenze stabilite dalla L.R. 27 del 2000.

### ART. 3- Mansioni e modalità generali di svolgimento della convenzione.

Le attività oggetto della convenzione sono le seguenti:

1. accoglienza e custodia degli animali randagi rinvenuti vaganti sul territorio comunale; tale attività, a norma della L.R.27/00, può essere svolta in due momenti:
  - a) osservazione sanitaria, ove vengono ricoverati e custoditi temporaneamente gli animali catturati per una durata massima di 60 gg.;
  - b) custodia temporanea o permanente, ove vengono collocati e custoditi gli animali dopo la loro dimissione dal reparto di osservazione sanitaria.

Agli animali sono assicurati il mantenimento, le normali cure e tutti gli interventi di natura veterinaria quali: interventi chirurgici (escluse le sterilizzazioni che sono a carico del comune) profilassi della filariosi, sverminazione, richiami vaccinali e quant'altro si rendesse necessario dalla data successiva al ricovero presso il rifugio. Le visite e le cure mediche saranno effettuate da personale veterinario messo a disposizione dalla Lega.

2. custodia dei cani presso l'attuale struttura "Maria Cortese", strada Martinella 66/A, Alberi di Vigatto (PR) . Ogni consegna, effettuata da incaricati del comune, dovrà tenere conto della capienza massima del rifugio.

3. pulitura, disinfezione e disinfestazione quotidiana della struttura e dei box;
4. approvvigionamento e somministrazione quotidiana di cibo e acqua fresca in misura congrua alle esigenze;
5. operazioni di affido gratuito dei cani a coloro che ne facciano richiesta, trascorso il periodo di ricovero sanitario dal ritrovamento;
6. obbligo di comunicazione al Comune di residenza ed eventuale riconsegna dei cani ai legittimi proprietari entro 60 gg. dalla consegna e comunque secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 5 della L.281/91 e s.m.i. e dall'art.17 della L.R. 27/2000;
7. tenuta dei registri di entrata e uscita degli animali;
8. compilazione di una scheda informativa dalla quale risulti il numero di cani ospitati alla fine del mese precedente, i cani entrati, deceduti, adottati e restituiti ai proprietari nel corso del mese, resoconto da trasmettere ogni due mesi al comune di Traversetolo;
9. attivazione dei contatti con i Servizi Veterinari territoriali per lo svolgimento delle attività di competenza delle AUSL locali a norma dell'art.4 della L.R.27/2000;
10. applicazione sottocutanea del microchip identificativo sui cani catturati o ritrovati in condizioni effettive di randagismo, sprovvisti di tatuaggio e microchip. Il Comune provvederà a fornire i medesimi e la relativa documentazione. L'iscrizione del cane verrà fatta a carico della Lega Nazionale per la Difesa del Cane all'anagrafe canina del Comune di Parma così come previsto dal D.R. settembre 2013 e ne verrà informata l'Anagrafe canina del comune di provenienza del randagio.

#### ART.4 – Obblighi e oneri della Lega

Il responsabile del rifugio si impegna a garantire una situazione di equilibrio fra entrate e uscite di animali in modo che la struttura sia occupata da un numero di cani non superiore al numero per il quale è stato autorizzato.

Gli operatori del canile (dipendenti e volontari), operando per conto del Comune un servizio pubblico, devono operare in maniera trasparente con i cittadini, fornendo le informazioni che consentono agli stessi di conoscere i servizi offerti dal Comune. La Lega garantisce che gli operatori inseriti nelle attività, oggetto della presente convenzione, siano in possesso di cognizioni tecniche e pratiche necessarie al corretto svolgimento delle mansioni richieste. Essi devono osservare non solo gli obblighi imposti dalla normativa vigente ma anche gli impegni assunti con la presente convenzione.

La Lega si impegna a dare immediata comunicazione al Comune della interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività.

Sono a carico della Lega:

- alimenti, medicinali e vaccini
- carburanti, lubrificanti e manutenzione ed assicurazione dei mezzi impiegati;
- copertura assicurativa per i volontari e per danni a terzi;
- interventi di pulizia, disinfezione e disinfestazione della struttura;
- spese per le attività del medico veterinario necessarie per garantire la salute degli animali custoditi, ad esclusione delle mansioni di cui all'art. 4 della L.R. 27/2000 di competenza delle AUSL;
- spese per gli operatori con idoneo profilo professionale per garantire una conoscenza tecnica adeguata sulla salute, sull'alimentazione e sul comportamento degli animali;
- utenza relativa ai locali del canile (luce, acqua, gas);
- materiali vari di consumo.

La Lega non assume alcuna responsabilità per il decesso di soggetti affetti da gravi patologie o per cause indipendenti dalla propria volontà.

Ogni decesso sarà comunicato con regolare certificato che ne attesti le cause.

#### ART. 5 – Obblighi e oneri del Comune

Il Comune provvede a proprie spese alla cattura dei cani randagi e al loro trasporto presso la struttura convenzionata della L.N.D.C. sezione di Parma.

Il Comune si impegna a fornire gratuitamente i microchips, quale strumento di identificazione previsto dalla normativa vigente. Ogni cane randagio affidato dovrà essere accompagnato, a cura del Comune di Traversetolo dal prescritto certificato di idoneità sanitaria rilasciato dal Servizio Veterinario, dal microchip con relativo attestato d'iscrizione con cui si assegna il codice di riconoscimento, in triplice copia.

L'Amministrazione comunale si impegna a favorire la pratica delle adozioni attraverso opportune campagne informative ed a collaborare con la Lega per assicurare il controllo e la protezione della popolazione canina sul territorio ed attuare interventi costanti di tutela e di cura anche a protezione della salute pubblica.

Il Comune è tenuto ad informare tempestivamente il responsabile della Lega di ogni evento che possa incidere sull'attuazione delle attività oggetto della convenzione, nonché sulla validità della stessa.

Rinunce di proprietà: la rinuncia alla proprietà di un cane deve essere effettuata presso gli uffici comunali di anagrafe canina utilizzando apposita modulistica dallo stesso predisposta. L'accettazione della rinuncia da parte del comune è subordinata al pagamento preventivo, ai sensi dell'art. 18 della deliberazione G.R. 1302/2013, punto 6, di una quota fissa di Euro 250,00, che verrà versata direttamente dal rinunciatario alla Lega del cane al momento della consegna dell'animale.

Sono a carico del proprietario anche eventuali visite e terapie specifiche per cani particolari con disturbi del comportamento. Si precisa anche che i cani di sesso femminile che entrano in canile a seguito di rinuncia di proprietà devono essere obbligatoriamente sterilizzati a spese del proprietario. Nel caso in cui non lo siano, il proprietario deve coprire le spese di sterilizzazione.

Se l'animale appartiene ad una razza "pericolosa" la Lega si riserva di accettare o meno l'entrata del cane.

Cani sottoposti a sequestro: ai sensi dell'art. 17 comma 6 della L.R. 27/2000 le spese per il ricovero nonché eventuali trattamenti sanitari dei cani sottoposti a sequestro sono a carico dei proprietari per un onere giornaliero di Euro 10,00.

Il contributo a carico del Comune di Traversetolo per la prestazione del servizio da parte della Lega è fissato annualmente in € 7.500,00 (settemilacinquecento/00 euro).

Il pagamento del contributo annuale è effettuato nella seguente modalità:

- Euro 5.625,00 entro il 31/10/2015;
- Euro 7.500,00 entro il 30/06/2016;
- Euro 1.875,00 entro il 31/05/2017.

In caso di risoluzione della presente convenzione o di mancato rinnovo, entro i successivi 30 gg, il Comune di Traversetolo provvederà a sua cura e spese al ritiro dei propri cani al momento presenti nella struttura.

## ART.6 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dal 01/06/2015 al 31/05/2017.

Il Comune si riserva di risolvere la convenzione con almeno tre mesi di preavviso.

Il Comune può risolvere la convenzione in ogni momento previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte della Lega agli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalla Lega fino al momento dell'efficacia della risoluzione della convenzione.

Il codice fiscale del Comune di Traversetolo è il seguente: 00220040349.

Il codice fiscale della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, con sede legale in Strada Martinella n. 66/A, 43124 Parma, è il seguente: 92140340347.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico del Comune di Traversetolo.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune  
Il Responsabile di Settore  
Maria Rosa Ramazzotti

Per la Lega Nazionale per la difesa del cane  
Il Presidente di sezione  
Lorena Longo

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Legs. n.82/2005.

Il Presidente

Ghirardini Gabriella

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Caterina Amorini

---